

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
MANIFESTAZIONE "NATALE IN..." - ANNO 2010**

**1. ORGANIZZAZIONE**

1.1. Organizzatrice della Manifestazione denominata "Natale In ... " è la società SERICOMM S.r.l., con sede in Corciano (PG), Via Collelungo n. 20/A, di seguito "Organizzazione".

**2. DURATA E ORARIO**

2.1. La Manifestazione avrà luogo in Perugia presso la Rocca Paolina ed il Centro Storico della città nei giorni che vanno dal 04 al 23 Dicembre 2010.

2.2. L'orario di svolgimento della Manifestazione sarà dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

**3. CATEGORIE MERCEOLOGICHE**

3.1. La Manifestazione è riservata alla esposizione ed alla vendita di prodotti alimentari tipici e prodotti artigianali.

**4. SOGGETTI PARTECIPANTI**

4.1. Possono chiedere di partecipare alla Manifestazione i seguenti soggetti:

a) le imprese artigiane italiane con produzione altamente qualificata, iscritte presso la Camera di Commercio all'Albo delle Imprese Artigiane. Potranno essere ammesse anche imprese non iscritte all'Albo suddetto (con rigorosa esclusione degli esercenti il commercio ambulante), purché presentino una produzione strettamente artigianale con caratteristiche non seriali;

b) I Paesi stranieri, tramite produttori e/o esportatori del rispettivo Paese ovvero tramite importatori italiani;

c) gli Enti, le Regioni, i Comuni e le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione per l'artigianato, nonché attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico dei servizi.

4.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "soggetti di cui al punto 4.1." si intendono coloro che hanno presentato proposta di partecipazione alla Manifestazione, la cui proposta tuttavia non è stata ancora valutata dall'Organizzazione ovvero è stata rigettata; per "Espositore" si intende uno dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del punto precedente la cui proposta di partecipazione è stata accettata dall'Organizzazione e che, quindi, è stato ammesso a partecipare alla Manifestazione.

**5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

5.1. La proposta di partecipazione alla Manifestazione è costituita esclusivamente dalla "Scheda di adesione" allegata alle presenti Condizioni Generali. Essa dovrà essere integralmente compilata in ogni sua parte, debitamente timbrata e sottoscritta ed inoltrata alla Segreteria dell'Organizzazione entro e non oltre il giorno 30 Giugno 2010 allegando obbligatoriamente:

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non anteriore a 3 mesi (se trattasi di prima partecipazione);

b) documentazione fotografica che illustri la produzione dell'impresa (se trattasi di prima partecipazione);

c) ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario ovvero originale dell'assegno relativi all'anticipo quota di adesione, corrisposto nella misura, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 9.

5.2. Le "Schede di adesione" non integralmente compilate in ogni parte, non debitamente timbrate e/o sottoscritte in ogni parte, compilate in modo illeggibile e/o non corredate dagli allegati di cui al comma precedente, saranno ritenute invalide ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione, e pertanto potranno non essere prese in alcuna considerazione, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni diretti e indiretti subiti dai soggetti di cui al punto 4.1., salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate. Il presente punto 5.2. si applica anche in caso di ritardato e/o parziale pagamento da parte dei soggetti di cui al punto 4.1. dell'anticipo quota di adesione di cui al successivo art. 9.

5.3. Fermo quanto previsto dai punti 7.2. e 7.3. delle presenti Condizioni Generali, eventuali riserve, condizioni e/o clausole aggiuntive che i soggetti di cui al punto 4.1. e/o l'Espositore dovessero indicare nella "Scheda di adesione" o nelle presenti Condizioni Generali, ovvero significate con qualsiasi altro mezzo scritto o verbale, sono considerate nulle e non vincolanti per la Organizzazione.

5.4. L'Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prendere in considerazione le proposte di partecipazione inoltrate oltre il termine di cui al punto 5.1., compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.

5.5. La proposta di partecipazione è irrevocabile e rimane ferma fino al tempo della insindacabile decisione dell'Organizzazione di accettarla ovvero rigettarla.

**6. EFFICACIA DELLA PROPOSTA E DEL CONTRATTO**

6.1. Con la sottoscrizione della "Scheda di adesione", i soggetti di cui al punto 4.1. e gli Espositori dichiarano espressamente ed irrevocabilmente di accettare senza riserve tutte le clausole, nessuna esclusa, delle presenti Condizioni Generali, che approvano altresì specificamente e dichiarano espressamente di ben conoscere e di averne ricevuto copia.

6.2. E' ferma in tutti i casi l'osservanza delle prescrizioni dettate da leggi e regolamenti locali nonché dalle Autorità competenti per motivi di interesse generale, ordine pubblico e sicurezza.

6.3. In tutti i casi di mancata accettazione da parte dell'Organizzazione della proposta di partecipazione, la sottoscrizione della "Scheda di adesione" da parte dei soggetti di cui al punto 4.1. avrà comunque piena efficacia di atto ed impegno unilaterale irrevocabile ed irrecedibile nei confronti dell'Organizzazione, a tutti gli effetti delle presenti Condizioni Generali e della legge.

6.4. Tutte le clausole delle Condizioni Generali hanno carattere essenziale formando un unico ed inscindibile contesto.

6.5. Per espressa volontà delle parti contraenti (in caso di accettazione da parte dell'Organizzazione della proposta di partecipazione) e/o per unilaterale volontà dei soggetti di cui al punto 4.1. (in caso di mancata accettazione da parte dell'Organizzazione della proposta di partecipazione), il contratto sottoscritto dall'Organizzazione e dall'Espositore e/o la mera proposta di partecipazione alla Manifestazione sottoscritta dai soggetti di cui al punto 4.1., di cui alla disciplina delle presenti Condizioni Generali, hanno natura dichiaratamente aleatoria.

**7. SPAZIO ESPOSITIVO**

7.1. **Compatibilmente con le necessità o le problematiche logistiche, anche sopravvenute, della Rocca Paolina** e del Centro Storico della città, l'Organizzazione mette a disposizione dell'Espositore spazi espositivi esterni standard ovvero interni, aventi **indicativamente** le seguenti caratteristiche:

a) spazio espositivo fino a mt. 3x2 circa;

b) piano d'appoggio di circa cm. 80x160, completo di copertura (n. 1 telo), n. 2 sedie e illuminazione di base;

c) sorveglianza notturna.

7.2. **L'Organizzazione non procederà ad alcuna ulteriore fornitura, supporto e quant'altro, né alla evasione di richieste particolari riguardanti gli impianti e/o qualsivoglia altro servizio aggiuntivo o pretesa, se non formulate espressamente nello spazio riservato alle "NOTE" di cui alla "Scheda di adesione".**

7.3. In ogni caso, costituisce una mera facoltà dell'Organizzazione provvedere alle richieste di cui al comma precedente, salvo diverso ed eventuale accordo scritto con l'Espositore.

7.4. L'Organizzazione è espressamente esonerata da ogni e più ampia responsabilità in caso di interruzione e/o sospensione di servizi e forniture sia pubbliche che private, per cause indipendenti dalla propria volontà.

**8. ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO**

8.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1329 e 1331 Codice Civile, l'Organizzazione deciderà insindacabilmente e con la più ampia discrezionalità sull'accettazione o meno delle proposte di partecipazione, senza dover rendere alcuna motivazione, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni diretti e indiretti subiti dai soggetti di cui al punto 4.1., salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate.

8.2. L'accettazione della proposta di partecipazione da parte dell'Organizzazione è comunicata in modo espresso entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della "Scheda di adesione". Decorso inutilmente detto termine senza che sia stata comunicata l'accettazione, la proposta di partecipazione deve intendersi rigettata, salva l'ipotesi di ritardata comunicazione dell'accettazione, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni diretti e indiretti subiti dai soggetti di cui al punto 4.1. e/o dall'Espositore.

8.3. L'Organizzazione provvederà all'assegnazione degli spazi espositivi secondo le preferenze indicate dall'Espositore nella "Scheda di adesione".

8.4. Le preferenze espresse nella "Scheda di adesione" hanno solo valore indicativo. La posizione, la tipologia e le dimensioni dello spazio espositivo richiesto potranno subire variazioni ed essere modificate, ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione, anche dopo l'avvenuta assegnazione dello spazio stesso ed anche nel corso della Manifestazione.

8.5. L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare la data e gli orari di svolgimento della Manifestazione.

8.6. E' severamente vietato all'Espositore sublocare, dare in comodato – anche gratuito – e/o cedere o conferire a terzi a qualunque titolo lo spazio espositivo, in tutto o in parte, anche temporaneamente, nonché di dare allo stesso una qualsiasi diversa destinazione da quella prevista dalle presenti Condizioni Generali. In caso di inadempimento, l'Organizzazione avrà facoltà, a sua insindacabile discrezione, di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, nonché di escludere l'Espositore dalla Manifestazione con effetto immediato, imponendo altresì allo stesso il pagamento di una penale fino al 50% dell'importo corrispondente allo spazio espositivo indicato come preferenza nella "Scheda di adesione", a titolo di risarcimento del danno subito dalla Organizzazione così forfettariamente determinato – fin d'ora – di comune accordo tra le parti, salvo il maggior danno eventualmente subito dalla stessa e con espressa e preventiva rinuncia da parte dell'Espositore a qualsivoglia riduzione, anche in sede giudiziale, dell'ammontare della penale stessa.

**9. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

9.1. I soggetti di cui al punto 4.1. sono tenuti a versare in favore dell'Organizzazione, entro e non oltre il 30 Giugno 2010 un anticipo pari al 50% dell'importo relativo allo spazio espositivo indicato come preferenza nella "Scheda di adesione".

9.2. Il saldo dell'importo dovuto dovrà essere versato in favore dell'Organizzazione, entro e non oltre il 30 Agosto 2010.

**9.3.** Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a **Sericomm presso Banca di Mantignana, Filiale di Mantignana, secondo le seguenti coordinate: Paese IT – Cin Iban 67 – Cin Bban I – Abi 08630 – Cab 38400 – Conto 00000612969**, indicando specificamente nella causale il **nominativo o la ragione sociale del soggetto** di cui al punto 4.1. o dell'Espositore che effettua il versamento. Il pagamento potrà essere effettuato altresì previo assegno circolare non trasferibile intestato a Sericomm s.r.l., da recapitare direttamente a mezzo posta presso la Segreteria dell'Organizzazione, sempre nel rispetto dei termini su indicati.

**9.4.** In caso di mancato, ritardato e/o parziale pagamento del saldo dovuto entro il termine indicato, è discrezionale facoltà dell'Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, recedere unilateralmente dal contratto ovvero risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile con esclusione immediata dalla Manifestazione, salvo il risarcimento del danno subito dall'Organizzazione.

#### **10. RECESSO E RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE**

**10.1.** E' riconosciuta in capo all'Espositore la facoltà di recedere dal contratto per qualunque motivo, comunicando tale volontà per iscritto con lettera raccomandata a.r., la quale dovrà pervenire tassativamente presso la Segreteria della Organizzazione entro e non oltre 30 giorni prima che la Manifestazione abbia inizio.

**10.2.** Qualora il predetto recesso pervenga presso la Segreteria della Organizzazione oltre il 30° giorno prima che la Manifestazione abbia inizio, l'Espositore receduto sarà in ogni caso tenuto a corrispondere all'Organizzazione il pagamento del saldo, nel caso in cui lo stesso non sia stato ancora versato.

**10.3.** Durante il corso della Manifestazione, l'Espositore potrà rinunciare in ogni momento a proseguire la partecipazione alla stessa per qualunque motivo.

**10.4.** Nei casi di cui ai punti 10.1., 10.2. e 10.3., qualora l'Organizzazione non provveda all'assegnazione dello spazio espositivo ad altri proponenti, la stessa avrà facoltà di imporre all'Espositore receduto o rinunciatario il pagamento in favore dell'Organizzazione di una penale fino al 50% dell'importo corrispondente allo spazio espositivo indicato come preferenza nella "Scheda di adesione", a titolo di risarcimento del danno subito dalla Organizzazione così forfettariamente determinato – fin d'ora – di comune accordo tra le parti, salvo il maggior danno eventualmente subito dalla stessa e con espressa e preventiva rinuncia dell'Espositore a qualsivoglia riduzione, anche in sede giudiziale, dell'ammontare della penale stessa.

**10.5.** E' riconosciuta in capo all'Organizzazione la facoltà di recedere dal contratto senza dover rendere alcuna motivazione ed in qualunque momento fino al giorno della Manifestazione, da comunicarsi con qualsiasi forma all'Espositore, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni diretti e indiretti subiti dai soggetti di cui al punto 4.1., salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate.

**10.6.** Alcn diritto di recesso è riconosciuto ai soggetti di cui al punto 4.1.

#### **11. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE**

**11.1.** Fermo quanto previsto dal punto 6.4., l'inadempimento da parte dell'Espositore anche di una sola clausola delle presenti Condizioni Generali darà diritto alla Organizzazione di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, nonché di escluderlo con effetto immediato ed insindacabilmente dalla Manifestazione, salvo il risarcimento del danno subito dall'Organizzazione.

#### **12. ALLESTIMENTI**

**12.1.** L'allestimento dello spazio espositivo assegnato, completo dei prodotti e/o delle merci da esporre, dovrà essere concluso il giorno 03 Dicembre 2010 entro e non oltre le ore 18:00. Al termine della Manifestazione, lo spazio espositivo dovrà essere interamente liberato da cose e persone tassativamente il giorno 24 Dicembre 2010 entro e non oltre le ore 12:00.

**12.2.** L'Organizzazione non è custode di alcun bene, prodotto e/o merce di proprietà dell'Espositore e/o di terzi lasciati in giacenza nello spazio espositivo e/o dimenticati, sia nel corso della Manifestazione che dopo la cessazione della stessa, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni diretti e indiretti subiti dall'Espositore e/o da terzi.

**12.3.** All'ingresso della Manifestazione sarà presente un apposito servizio di Reception cui i visitatori potranno far riferimento per ottenere informazioni circa l'ubicazione dei singoli spazi espositivi, gli Espositori, l'orario di esposizione e quant'altro possa risultare utile per la miglior riuscita della Manifestazione.

**12.4.** L'Espositore è tenuto obbligatoriamente a mantenere l'aspetto esterno dello spazio espositivo così come gli viene consegnato, senza operare alcuna modifica, addizione e/o innovazione di elementi decorativi che non siano stati preventivamente concordati con l'Organizzazione.

**12.5.** Per agevolare l'Espositore nell'allestimento dello spazio espositivo, l'Organizzazione mette a disposizione un servizio di progettazione dello spazio stesso e di noleggio attrezzature varie, il cui costo non è incluso nella quota di partecipazione alla Manifestazione.

**12.6.** È fatto assoluto divieto all'Espositore di affiggere all'interno dello spazio espositivo materiale pubblicitario senza che sia stato preventivamente concordato con l'Organizzazione.

**12.7.** E' altresì fatto assoluto divieto all'Espositore invadere gli spazi degli altri Espositori nonché compiere atti o tenere comportamenti che possano arrecare danni, fastidi e/o molestie di ogni genere agli altri Espositori o a terzi.

**12.8.** È fatto assoluto divieto all'Espositore distrarre e/o sottrarre per sé, per altri Espositori o per terzi forniture, supporti, materiali e/o quant'altro conferito dall'Organizzazione per l'allestimento dello spazio espositivo.

**12.9.** In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai punti 12.7. e 12.8., l'Organizzazione avrà facoltà, a sua insindacabile discrezione, di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, nonché di escludere l'Espositore dalla Manifestazione con effetto immediato, imponendo altresì allo stesso il pagamento in favore dell'Organizzazione di una penale fino al 20% dell'importo corrispondente allo spazio espositivo indicato come preferenza nella "Scheda di adesione", a titolo di risarcimento del danno subito dalla Organizzazione così forfettariamente determinato – fin d'ora – di comune accordo tra le parti, salvo il maggior danno eventualmente subito dalla stessa e con espressa e preventiva rinuncia dell'Espositore a qualsivoglia riduzione, anche in sede giudiziale, dell'ammontare della penale stessa.

**12.10.** In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai punti 12.7. e 12.8., l'Espositore danneggiato dalla condotta di altro Espositore/i non avrà diritto a vantare verso l'Organizzazione alcun rimborso, indennizzo, onere, risarcimento e/o qualsivoglia altra pretesa, neanche parziali, diretti e/o indiretti, con espressa e preventiva rinuncia dello stesso ad ogni diritto, ragione, azione ed eccezione presente e futura – in ogni sede giudiziale e stragiudiziale - nei confronti dell'Organizzazione.

#### **13. PERCORSI E SICUREZZA**

**13.1.** I percorsi della Manifestazione, come da indicazione del Comune di Perugia, sono stabiliti a fini di sicurezza e ordine pubblico per garantire, qualora sia necessario, un rapido ed agevole deflusso del pubblico e per fare sì che ogni Sala espositiva venga agevolmente raggiunta dai visitatori.

**13.2.** E' severamente vietata la rimozione, alterazione, modifica, spostamento dei percorsi della Manifestazione.

#### **14. RESPONSABILITÀ PER LE DICHIARAZIONI**

**14.1.** La responsabilità sulla veridicità, genuinità, attendibilità, liceità, originalità e quant'altro dichiarato sui prodotti e/o sulla merce esposta nonché indicato nelle comunicazioni promozionali e pubblicitarie è posta interamente a carico dell'Espositore, con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo.

#### **15. ESCLUSIVA MERCEOLOGICA**

**15.1.** **L'Organizzazione non garantisce alcuna esclusiva merceologica** nell'accettazione delle proposte di partecipazione e nell'assegnazione degli spazi espositivi, **salvo diverso e preventivo accordo scritto con la stessa, anche relativo ad eventuali condizioni economiche integrative.**

#### **16. ASSICURAZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**16.1.** È fatto obbligo all'Espositore di assicurare i propri prodotti e/o merci in esposizione.

**16.2.** **L'Espositore è costituito custode esclusivo dello spazio espositivo.**

**16.3.** L'Organizzazione in ogni caso non risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, eventualmente arrecati a cose e/o persone, determinati da chiunque per fatto doloso o colposo, qualunque ne sia stata la causa, ivi compresi i prodotti e/o le merci esposte, nonché tutti gli altri beni di proprietà dell'Espositore e/o di terzi, ed ivi compresi lo spazio espositivo, le strutture, gli accessori e qualsiasi altro bene mobile e immobile fornito dall'Organizzazione direttamente o indirettamente.

**16.4.** L'Organizzazione in ogni caso non risponde altresì di tutti i danni, diretti e indiretti, eventualmente arrecati a cose e/o persone, determinati per caso fortuito, qualunque ne sia stata la causa, ivi compresi incendi, scoppi, crolli, allagamenti, rigurgiti di fogne, trasudii di umidità, rotture, avarie agli impianti, scassi e quant'altro.

#### **17. RECLAMI**

**17.1.** Eventuali reclami e comunicazioni di qualsiasi natura, saranno presi in considerazione soltanto se inoltrati per iscritto alla Organizzazione.

#### **18. RINUNZIE SOSTANZIALI E PROCESSUALI**

**18.1.** Con riferimento alle ipotesi ed alle circostanze ad esse connesse e/o conseguenziali di cui ai punti 5.4, 7.4., 8.4, 8.5., 8.6., 9.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 12.2., 12.7., 12.8., 12.9., 16.3., 16.4., i soggetti di cui al punto 4.1. e gli Espositori dichiarano e si impegnano espressamente ed irrevocabilmente a non vantare verso l'Organizzazione alcun rimborso, indennizzo, onere, risarcimento e/o qualsivoglia altra pretesa, neanche parziali, diretti e/o indiretti, con espressa e preventiva rinuncia degli stessi ad ogni diritto, ragione, azione ed eccezione presente e futura – in ogni sede giudiziale e stragiudiziale - nei confronti dell'Organizzazione, e con totale, espresso e preventivo esonero dell'Organizzazione da ogni e più ampia responsabilità al riguardo.

#### **19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**19.1.** Le Condizioni Generali di Contratto sono regolate dalla legge italiana.

**19.2.** La competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza della stipula del contratto e/o della unilaterale sottoscrizione della proposta di partecipazione, come regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, e quindi anche in merito alla loro efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto inerente alle parti o connesso e di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetterà esclusivamente al Foro di Perugia.